

EMENDAMENTI

Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027/2029

A.C. 3174

Roma, 11 novembre 2026

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

Articolo 65-bis.
(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale delle province e delle città metropolitane)

1. Dopo l'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è inserito il seguente comma:

"674-bis. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle province e delle città metropolitane destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare all'incremento della parte stabile del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale dei predetti enti, anche ai fini della prioritaria copertura degli incrementi dell'indennità di comparto previsti dal predetto contratto collettivo nazionale per il triennio 2025-2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei medesimi criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale per il fondo di cui al comma 674, applicati agli enti di cui al presente comma."

MOTIVAZIONE

La previsione di un fondo (di 8 milioni per il 2027 e 16 a regime), per l'incremento del salario accessorio da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 non può essere limitata ai soli Comuni, ma deve essere prevista anche per Province e Città metropolitane, poiché tali enti hanno i medesimi problemi di armonizzazione dei trattamenti economici rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione. Durante il recente esame per la conversione del DL PA alla Camera è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo "a prevedere a partire dalla prossima legge di bilancio l'estensione della misura prevista dall'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, anche alle province e alle città metropolitane, assicurando le necessarie coperture finanziarie." La proposta emendativa introduce un comma aggiuntivo che prevede un fondo destinato a province e città metropolitane per l'armonizzazione dei trattamenti accessori del loro personale non dirigenziale, che viene ripartito tra gli enti nelle modalità stabilite per il fondo di cui al comma 674.

FINANZIAMENTO PIANO PER GALLERIE E SOTTOPASSI

ART. 77.

(Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

***Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente**:*

ART. 77-BIS
(interventi in materia di infrastrutture stradali)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate per un importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, prioritariamente alle attività di classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza, monitoraggio e messa in sicurezza delle gallerie esistenti relativamente alla rete viaria di province e città metropolitane.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2027, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di incrementare le risorse per investimenti in materia di sicurezza della rete viaria di competenza di Province e Città metropolitane, al fine di avviare le attività relative al censimento e classificazione del rischio delle gallerie esistenti. Ciò in ragione del fatto che a breve agli enti territoriali verrà chiesto di adeguarsi alla disciplina di cui al DM 247 del 1° agosto 2022 – Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti – attualmente riferito alla rete nazionale. Per garantire tempi ragionevoli e qualità dei processi è necessario stanziare le necessarie risorse per supportare questo specifico e impegnativo lavoro ricognitivo, stante anche la possibilità che questa disciplina venga ad applicarsi anche ai sottopassi.

MODIFICA TERMINI ULTIMAZIONE PROGRAMMA PONTI (2024-2029)

ART. 77.

(Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente:

ART. 77-BIS
(interventi in materia di infrastrutture stradali)

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 maggio 2022, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 7, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del programma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di avvio della spesa»; b) all'articolo 5, comma 8, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di avvio della spesa".

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto sono riferiti all'anno di avvio della spesa, e non all'anno di riferimento del programma. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio, le finalità del finanziamento e le verifiche sulle spese ammissibili.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi finanziati sulle annualità 2024 e 2025. Il mero superamento dei termini originariamente previsti dal D.M. n. 125 del 2022, per le predette annualità, non costituisce causa di revoca o recupero delle risorse, purché gli interventi siano stati effettivamente avviati e siano ultimati, certificati e rendicontati nei termini risultanti dalla presente disposizione. Restano fermi gli altri presupposti di ammissibilità del finanziamento. Le disposizioni si applicano ai procedimenti di revoca non definitivamente conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al coordinamento formale del decreto n. 125 del 2022 e delle relative procedure di monitoraggio. Fino a tale adeguamento si applicano direttamente le disposizioni del presente articolo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti in cui siano conservate le risorse già assegnate secondo la vigente disciplina contabile.

MOTIVAZIONE

La proposta adegua i termini del secondo programma Ponti al concreto anno di avvio della spesa, anziché all'annualità del programma. Mira a scongiurare la perdita dei finanziamenti relativi alle annualità 2024 e 2025 per opere già ultimate o avviate, mantenendo invariati sia finalità che importi del programma.

La richiesta di modifica normativa nasce pertanto dall'esigenza concreta di allineare gli adempimenti temporali all'effettivo avvio della spesa e ai tempi tecnici necessari per interventi infrastrutturali complessi, senza ridurre i controlli sulla spesa né alterare la destinazione delle risorse. La mancata modifica potrebbe determinare la perdita di finanziamenti pur in presenza di lavori ultimati, come per l'annualità 2024, o già consegnati e in corso di esecuzione, come per l'annualità 2025, con un risultato contrario alla finalità pubblica di mettere in sicurezza i ponti provinciali. Si ricorda a tal proposti un precedente relativo al primo programma ponti (decreto interministeriale MIT–MEF 21 settembre 2023, G.U. n. 285 del 6 dicembre 2023) che ha sostituito l'articolo 6, comma 1, stabilendo la certificazione degli investimenti entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, in coerenza con l'articolo 49 del D.L. n. 104/2020. Tale precedente conferma la praticabilità di un adeguamento della disciplina attuativa per allinearla al criterio temporale previsto dalla legge statale.

La richiesta nasce da criticità diffuse rappresentante dalle Province in ordine alla oggettiva impossibilità, in numerosi casi, di conciliare le scadenze imposte con la natura, la complessità e la sequenza tecnico-amministrativa dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti. Si tratta di opere che richiedono verifiche specialistiche sullo stato delle strutture, indagini e rilievi, valutazioni delle soluzioni progettuali, acquisizione di eventuali pareri e autorizzazioni, affidamento dei lavori ed esecuzione in condizioni compatibili con la sicurezza e la continuità della circolazione stradale. Tali fasi non sono integralmente comprimibili attraverso il semplice ricorso a maggiori sforzi amministrativi.

La difficoltà si accentua nelle Province di minori dimensioni, caratterizzate da strutture tecniche e dotazioni di personale limitate rispetto alla consistenza della rete viaria e al numero di procedimenti da seguire. Anche la sola progettazione degli interventi sui ponti richiede spesso competenze specialistiche non disponibili internamente e impone pertanto l'affidamento a professionisti esterni qualificati, mediante le necessarie procedure di selezione e contrattualizzazione. A tali tempi si sommano quelli della redazione e verifica dei progetti, delle procedure di gara e della fase esecutiva. Ne deriva un oggettivo allungamento del ciclo di realizzazione dell'opera, che rende particolarmente stringenti, e talvolta materialmente non rispettabili, i termini di ultimazione e rendicontazione previsti per ciascuna annualità dal D.M. n. 125/2022.

ART. 80.

(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

Al comma 1, lettera b) le parole "per l'anno 2028" sono sostituite con le parole "per l'anno 2027" e le parole "anni 2029 e 2030" sono sostituite con le parole "anni 2028 e 2029".

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l'obiettivo di anticipare al 2027 lo stanziamento di fondi per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici anche al fine di consentire già nel 2027 interventi di adattamento climatico che permettano alle scuole di far fronte ai consistenti aumenti di temperature nelle aule.

ART. 102.

(Assunzioni di personale per la polizia locale)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. 1. A decorrere dall'anno 2027, per le finalità previste dalla legge 16 ottobre 2026, n. 187, sul riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, le province e città metropolitane possono assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato personale del corpo della polizia locale. Per le finalità di cui al primo periodo, è istituito a decorrere dall'anno 2027 nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui, da ripartire fra le province e le città metropolitane secondo le modalità stabilite al comma 1."

MOTIVAZIONE

La proposta normativa prevede un intervento che dia possibilità di assunzione di personale di "polizia locale" anche alle province e alle città metropolitane, oltre che ai comuni, in considerazione di quanto previsto dalla legge delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento di polizia locale riguardo alle funzioni dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana

Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

ART. 104-bis.
Piano triennale manutenzione straordinaria scuole secondarie di secondo grado

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per la definizione di un Piano triennale di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, incremento dell'efficienza energetica anche in riferimento ai mutamenti climatici e di cablaggio interno delle scuole secondarie di secondo grado di province e città metropolitane. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2027, previa intesa in Conferenza Unificata, in considerazione della superficie degli edifici scolastici di competenza, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

MOTIVAZIONE

Grazie ai fondi PNRR riservati alle Province e Città metropolitane - riferiti per la quasi totalità alla Missione 4 – istruzione – sono stati realizzati e conclusi quasi 2000 interventi per opere di manutenzione, costruzione di nuovi edifici scolastici o palestre delle scuole secondarie superiori, ultimati ad agosto 2026. A livello nazionale e regionale è stata avviata nel 2025 la ricognizione dei fabbisogni di interventi di manutenzione e di investimento per i prossimi anni che coinvolge le 7100 scuole di istruzione secondaria superiore di competenza delle Province e Città metropolitane ma non sono state previste ancora risorse specifiche da parte del Governo dal 2027 in poi.

L'emendamento proposto ha la finalità di realizzare un Fondo triennale dedicato alla manutenzione delle scuole secondarie superiori di competenza delle Province e Città metropolitane, in modo da consentire agli enti di progettare e realizzare in tempi certi gli interventi di propria competenza.

Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

ART. 104-bis.
(Completamento interventi di edilizia scolastica avviati nel PNRR)

1. Gli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ancora ultimati, sono completati dai soggetti attuatori a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dello Stato.

MOTIVAZIONE

La proposta di cui al comma 1 ha l'obiettivo di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi degli enti locali in materia di edilizia scolastica avviati attraverso il PNRR ma non ancora ultimati, assicurando la copertura finanziaria con le risorse disponibili nel bilancio del Ministero. La disposizione del comma 1 dell'articolo 11 del DL 170/26 si limita infatti a prevedere l'applicazione delle procedure di semplificazione agli interventi in materia avviati in attuazione del PNRR, ma per il completamento degli interventi, come è stato segnalato da diversi soggetti attuatori direttamente interessati, anche al fine di evitare contenziosi, occorre esplicitamente prevedere il finanziamento degli stati di avanzamento e conclusione dei lavori, secondo le modalità previste nel PNRR.

ART. 122.
(Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) valutare il contributo alla finanza pubblica posto a carico delle Province e Città metropolitane della Regione Sardegna e della Regione Sicilia in termini di impatto sugli equilibri dei relativi bilanci,

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha come obiettivo l'avvio di un approfondimento congiunto della situazione finanziaria, con particolare riferimento al contributo alla finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 posto a carico delle Province e Città metropolitane di Sicilia e Sardegna, degli enti nelle Regioni a Statuto Speciale.

Ciò in ragione del fatto che specifici contributi, nel corso degli ultimi anni, sono stati disciplinati per alleggerire il contributo alla finanza pubblica degli enti delle Regioni a Statuto Ordinario, mentre sui territori di Sicilia e Sardegna, il peso della manovra è rimasto inalterato.

Dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

Articolo 122-bis.

(Neutralizzazione degli oneri contrattuali per gli enti locali)

"1. A decorrere dal 2027, nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali 2022-2024 e 2025-2027 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

MOTIVAZIONE

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria che si basano sull'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti degli enti. La norma proposta ha l'obiettivo di neutralizzare dal calcolo delle spese di personale gli oneri per il rinnovo dei contratti del comparto funzioni locali per non bloccare le procedure assunzionali necessarie a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

Nel 2026 sono stati rinnovati i contratti di lavoro funzioni locali relativi al triennio 2024 e 2027 e ciò comporterà per le province e le Città metropolitane un impegno di spesa di circa 120 milioni di euro che sono interamente a carico dei bilanci degli enti e incidono in modo consistente sul calcolo dell'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti riducendo sensibilmente le possibilità di assunzione negli enti locali.

SUPERAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEI VINCOLI FINANZIARI ALLA SPESA DEL PERSONALE

Dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

Articolo 122-bis.
(Semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale per gli enti locali)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", il comma 28 dell'articolo 9 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

MOTIVAZIONE

La norma supera la stratificazione normativa dei vincoli finanziari alla spesa di personale, eliminando per tutti gli enti locali il tetto alla spesa di personale posto da una legge di bilancio vecchia di oltre 20 anni. Resta ancora aperta la questione del superamento del limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato stante i limiti percentuali stabiliti dai CCNL, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il quale le risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale non possono superare il tetto della spesa registrata nel 2016, tetto introdotto nelle more dei rinnovi contrattuali, che per norma generale prevedono aumenti definiti per legge, e che invece è restato in vigore anche dopo l'approvazione di diversi contratti.

Queste norme vincoli costituiscono oggi limiti irrazionali per l'autonomia organizzativa degli enti locali, sono stati oggetto di diverse deroghe apportate da norme contrattuali e legislative intervenute successivamente sono manifestamente non coerenti con la disciplina delle facoltà di assunzione prevista dall'articolo 33 del DL 34/19.

Dopo l'articolo 122 è inserito il seguente:

Articolo 122-bis.
(Assunzioni di personale specializzato nelle province)

1. A decorrere dall'anno 2027, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle province con priorità agli interventi di investimento, le predette amministrazioni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale di elevata qualificazione da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari tecnici prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2025-2027, nel limite massimo complessivo di 5 unità ogni ente.

2. Per il concorso alle assunzioni previste nel primo comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni 2027, 2028 e 2029, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, da ripartire fra le province interessate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui sono definiti i criteri di riparto, le figure professionali, gli enti beneficiari e le modalità di richiesta e di assegnazione delle risorse.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l'obiettivo di consentire alle province di assumere personale altamente specializzato per rafforzare le strutture amministrative anche al di fuori dei limiti vigenti. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali richiede l'innesto di personale altamente qualificato in tutti gli enti di area vasta, che dunque devono essere accompagnati da un incentivo al reclutamento di professionalità adeguate attraverso il concorso dello Stato agli oneri relativi ai primi tre anni.

A partire dal 2030 gli oneri del personale assunto restano a carico dei bilanci degli enti.

ART. 123.
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Al comma 1 sostituire le parole "degli anni 2028 e 2029" con le parole "degli anni 2027,2028 e 2029".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad amplificare gli effetti del fondo qui previsto, prevedendone l'attivazione fin dal 2027 e non anche per il solo biennio 2028 e 2029.

ART. 123.
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4- bis All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147 sostituire le parole

"Il fondo di cui al presente comma è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030" con le parole "Il fondo di cui al presente comma è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 ".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad anticipare al 2027, anno di avvio del federalismo fiscale, le risorse aggiuntive previste per il fondo di cui al comma 2, in considerazione della incerta quantificazione del gettito del mese di gennaio che usualmente risente in maniera sostanziale del calendario dei versamenti all'Agenzia delle Entrate da parte delle Compagnie assicuratrici.

Occorre eliminare l'alea di una possibile sottostima della quantificazione del fondo rispetto ai potenziali incassi registrati nel mese di gennaio nonché ad una sottostima complessiva del fondo anche per gli anni successivi, in considerazione della crescita registrata nell'ultimo anno e che testimonia un consolidamento dell'aumento di gettito dell'imposta.

INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI

ART. 123.
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4.bis.: All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030" sono sostituite dalle parole "di 50 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, e di 50 milioni di euro annui dal 2030"

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di accelerare il processo di riduzione dello squilibrio tra risorse correnti a disposizione di Province e Città Metropolitane, e le spese per funzioni fondamentali e contributo alla finanza pubblica.

Il fondo per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 178/2020 è infatti attualmente non pienamente in grado di garantire le risorse necessarie e dunque si chiede di implementare di 50 milioni annui le risorse a disposizione per Province e Città metropolitane.

L'emendamento è infatti destinato a modificare la norma che, nella legge di bilancio 2024, (art. 1, comma 773), aveva previsto un incremento di 50 milioni annui fino al 2029 per questo specifico fondo: l'incremento che si chiede è di ulteriori 50 milioni annui per il triennio 2027/2029.

Si ricorda che nel 2026 le Province e le Città metropolitane registrano uno squilibrio di comparto (inteso come differenza tra risorse disponibili, capacità fiscale standard e spese per fabbisogni standard e contributo all'erario) pari a complessivi 1230 milioni, e versano all'erario annualmente 1.185 milioni di entrate proprie tributarie (IPT ed Rcauto)

ART. 123.
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4 bis.: Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2027, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244, del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, di cui 10 milioni di euro per le province delle Regioni a statuto ordinario, e 5 milioni di euro per le province e i liberi consorzi comunali delle Regioni a statuto speciale. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2027 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2027. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di reiterare per il triennio 2027/2029 il fondo a disposizione delle Province in difficoltà finanziaria per l'importo annuo di 15 milioni di euro, secondo la ripartizione indicata pari a 10 milioni per le Province RSO e i 5 milioni restante per Province e Liberi consorzi delle Regioni a Statuto speciale.

ART. 123.
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4BIS: All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6 bis, ultimo periodo , dopo le parole "entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026, entro il 31 gennaio 2027 per l'anno 2027, entro il 31 gennaio 2028 per l'anno 2028, entro il 31 gennaio 2029 per l'anno 2029";

2) al comma 6 ter:

a) le parole "in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono sostituite dalle seguenti parole "in deroga all'art.1 commi 491 e 492 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025";

b) le parole "30 giugno 2023" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "31 dicembre 2026";

c) le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2028";

3) al comma 6 quater, dopo le parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2026" sono aggiunte le seguenti: "e di 200 milioni di euro per l'anno 2027"

MO*TIVAZIONE*

Il fondo per la prosecuzione per le opere pubbliche ha la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori. Tuttavia, la dotazione attuale del Fondo non è sufficiente a coprire le istanze presentate dalle stazioni appaltanti, ne deriva il rischio di blocco o rallentamento dei cantieri. La proposta emendativa, quindi, intende garantire l'equilibrio economico dei contratti e la continuità degli investimenti locali attraverso un incremento della dotazione finanziaria del Fondo.

ACCOLLO STATALE DEBITO DA FAL

ART. 124.
(Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

Al comma 1 sostituire le parole "dei comuni" con le parole "delle province e dei comuni"

Al comma 2, al comma 3 e al comma 4 sostituire le parole "I comuni", con le parole "gli enti locali"

Al comma 4 sostituire la parola "comune" le parole "ente locale"

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di includere nella procedura di accollo da parte dello Stato del debito relativo alle anticipazioni di liquidità anche le Province, e non riservando solo ai comuni sopra i 20 mila abitati questa prerogativa, che consente un alleggerimento dei relativi accantonamenti in bilancio.

Si sottolinea che il legislatore ha riservato lo strumento dell'accollo allo Stato solo a Regioni e Comuni, lasciando fuori le Province e le Città metropolitane, che pure hanno utilizzato lo strumento dell'anticipazione di liquidità, che attualmente rappresenta un onere di accantonamento importante nei bilanci.

ELIMINAZIONE VINCOLI UTILIZZO AVANZO LIBERO

ART. 126.
(Avanzo libero degli enti territoriali)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "alle utenze," sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per la parte relativa agli incrementi dei costi energetici per cause congiunturali e straordinarie".

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "in ciascun esercizio dell'ultimo triennio rendicontato" con le parole "nell'ultimo rendiconto".

Al comma 1, lettera b) le parole "per i medesimi esercizi," sono soppresse.

MOTIVAZIONE

L'intervento emendativo sul testo unico è una importante occasione per consentire di utilizzare gli avanzi liberi in bilancio che in molti casi gli enti hanno in maniera persistente nel tempo.

Occorre eliminare i vincoli di "virtuosità" triennale che appaiono come non idonei a consentire l'effettivo vantaggio che la norma si propone di realizzare. Ed inoltre è necessario specificare che tra le spese non considerate né considerabili strutturali vi sono gli incrementi energetici legati a situazioni socioeconomiche contingenti, come in questi anni si sono evidenziati e tuttora fanno registrare i propri effetti sui bilanci degli enti locali.

CONVERSIONE IN ACCANTONAMENTO DI PARTE DEL CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA

ART. 128.
(Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)

All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 sono disciplinati secondo le disposizioni di cui ai commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a rafforzare la misura dell'accantonamento in bilancio di parte delle somme ora previste come contributo alla finanza pubblica da parte delle Province e Città Metropolitane da utilizzare per investimenti, nella norma ora solo previsto per la spending review (il cui termine temporale è fino al 2028).

L'intervento diviene operativo fino al 2029.

Occorre sottolineare che ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014, nel 2026 le Province e le Città metropolitane registrano uno squilibrio di comparto (inteso come differenza tra risorse disponibili, capacità fiscale standard e spese per fabbisogni standard e contributo all'erario) pari a complessivi 1230 milioni, e versano all'erario annualmente 1.185 milioni di entrate proprie tributarie (IPT ed Rcauto).

Dopo l'articolo 128 è aggiunto il seguente:

Art. 128 bis
(disposizioni in materia di IMU edifici scolastici)

Al comma 71, articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a bis) tra i compiti istituzionali di cui agli immobili posseduti dai soggetti cui si riferisce l'esenzione rientra la manutenzione degli edifici scolastici, quale funzione direttamente connessa alle attività tutelate dall'articolo 7, comma 1, lett.i) del dlgs 504/92.

MOTIVAZIONE

A fronte del permanere di isolate pronunce giurisprudenziali, che ricorrono nel tempo e determinano potenziali rischi finanziari per tutte le Province, cui viene richiesto di pagare l'Imu per immobili destinati a scuole secondarie superiori e/o convitti, nonostante l'interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 71 della legge di bilancio 2024, occorre procedere ad una integrazione "rafforzativa" di tale disposizione normativa.

In alcuni casi, infatti, le Commissioni tributarie non riconoscono le Province quali soggetti di cui all'articolo 73, del TUIR, né riconoscono l'edilizia scolastica quale "compito istituzionale" degno di tutela.

L'emendamento dunque mira a definire una chiara ed espressa esenzione dall'Imu per le Province e le Città Metropolitane che hanno l'onere di manutenere l'edificio scolastico per renderlo fruibile e compatibile per l'attività didattica.

Di fatto questo emendamento garantirebbe alle Province la stessa espressa esenzione da IMU che hanno altri soggetti come, ad esempio, tutti i fabbricati per l'esercizio di culto, i fabbricati degli Stati esteri e organizzazioni internazionali ovvero la Santa Sede in base ad accordi specifici, ecc.